



REPUBBLICA ITALIANA **106/2018**

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

Composta dai seguenti magistrati:

**Rita Loreto** Presidente

**Quirino Lorelli** Giudice

**Domenico Guzzi** Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA n. 106/2018**

Nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. **21210** del registro di Segreteria, promosso dal Procuratore regionale della Corte dei Conti nei confronti di

- **"SOLERADIATORI S.R.L."** con sede in Laureana di Borrello (RC) alla via S. Anna n.16, in persona del curatore fallimentare dott. Germanò Pietro Paolo, via La Malfa n. 2 - Gioia Tauro (RC), non costituita.

- **Larocca Domenico**, nato a Taurianova (RC) il 23.3.1960 residente in Laurana di Borrello alla via Prazza n.15, non costituito.

Uditi, nella pubblica udienza del 14 marzo 2018 il Consigliere relatore Domenico Guzzi, il Procuratore regionale, dott.ssa Rossella Scerbo.

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.

Ritenuto in

**FATTO**

Con atto di citazione depositato il 29 dicembre 2016, la Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale della Corte dei conti ha convenuto in giudizio i soggetti indicati in epigrafe per sentirli condannare al pagamento di euro 108.277,00, oltre ad interessi legali, rivalutazione monetaria e spese di giustizia in favore della Regione Calabria.

Evidenzia il requirente che con un rapporto informativo del 4 giugno 2015, la Guardia di Finanza di Gioia Tauro aveva dato conto delle indagini svolte sui beneficiari di contributi economici cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo a sostegno delle attività imprenditoriali e produttive.

In quest'ambito era stata accertata la partecipazione della società Soleradiatori s.r.l. al bando indetto dalla Regione Calabria con il decreto nr. 6986 del 04.06.2008 per l'ottenimento dei contributi previsti nel quadro delle misure a sostegno dell'occupazione e della formazione di personale.

Risultata assegnataria di un finanziamento inizialmente quantificato in euro 315.000,00, poi ridotto ad euro 108.277,00, la predetta società, pertanto, sottoscriveva in data 17 novembre 2008 con l'ente Regione il previsto atto di adesione ed obbligo, onde ottenere l'erogazione dei suddetti fondi destinati, per euro € 56.277,00, all'assunzione di nr. 13 lavoratori c.d. "svantaggiati" e, per euro 52.000,00, alla loro formazione professionale una volta assunti.

In data 21.5.2009 i lavoratori venivano assunti e contestualmente

la società ne dava comunicazione alla Regione per poi chiedere, con nota

del 30.5.2009, l'erogazione del contributo, in effetti disposta in suo favore con il decreto dirigenziale della Regione Calabria n.1419 del 16 giugno 2009.

Dagli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza sarebbe, però, emerso il mancato rispetto sia dell'obbligo di mantenimento occupazionale che di quello formativo.

Nello specifico, per quanto riguarda il requisito occupazionale, dal controllo dei dati risultanti dalla comunicazione Obbligatoria Unificato Unilav e dalla certificazione del Centro per l'impiego, si sarebbe accertato che tutti i lavoratori assunti non sono stati mantenuti in servizio per il periodo minimo di trentasei mesi; inoltre ben sette di essi (Cutri A., Cutri R., Morabito, Misiti, Politano, Pronestri, Cordi), che inizialmente erano stati assunti per un breve periodo a tempo determinato, solo dopo qualche mese vedevano il loro rapporto trasformato a tempo indeterminato per come richiesto dall'atto di adesione e obbligo.

Da qui il danno con riguardo alla parte del contributo finalizzato alla assunzione e al mantenimento in servizio dei lavoratori.

Quanto alla loro formazione professionale e al finanziamento a tal fine ottenuto, anche sotto questo profilo il requirente contesta un danno in considerazione del fatto che la maggior parte degli interessati, appositamente sentiti dalla Guardia di Finanza, avrebbe espressamente dichiarato di non aver partecipato ad alcuna attività

formativa.

In udienza, il Procuratore regionale ha insistito sulla fondatezza del danno e sulle condotte che lo avrebbero determinato a conferma dell'atto di citazione.

## **DIRITTO**

I. In via pregiudiziale e ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 del c.g.c., va dichiarata la contumacia dei convenuti.

II. Non rilevando altre questioni preliminari, il Collegio, esaminato il merito delle contestazioni erariali, è pervenuto alla conclusione che l'atto di citazione sia meritevole di accoglimento ancorché nei limiti di seguito statuiti.

Al riguardo, posto che come evidenziato in narrativa il libello introduttivo si è basato sugli accertamenti condotti dalla Guardia di Finanza, la Sezione ritiene opportuno svolgere alcune brevi considerazioni sulla valenza che nel processo di responsabilità amministrativa assumono i verbali e i documenti rassegnati dalla polizia tributaria.

A questo riguardo, la giurisprudenza di merito della Corte dei conti e segnatamente quella di questa Sezione territoriale (*cf.* sentenze n. 92/2015 del 18 maggio 2015), facendo proprio l'orientamento della Suprema Corte, si è chiaramente attestata nel riconoscere ai rapporti di polizia giudiziaria efficacia probatoria privilegiata fidefacente (art. 2700 c.c.) con riferimento ai fatti materiali che il pubblico ufficiale, autore dell'accertamento, attesta di avere personalmente percepito o constatato.

Viceversa, per tutto ciò che non rientra nella sfera della personale cognizione degli agenti accertatori, la stessa condivisibile giurisprudenza ha chiarito come tali rapporti offrano al giudice un materiale semplicemente indiziario, che può sì assumere rilevanza ai fini del decidere, ma solo a condizione che non sia superato da prove contrarie di qualsiasi tipo, ciò per l'ovvia ragione che gli elementi documentali concernenti fatti e situazioni non personalmente conosciuti e men che meno direttamente constatati dall'agente, non possono che soggiacere a più ristretti ambiti di utilizzabilità, a garanzia del principio di lealtà processuale e di effettività della tutela giurisdizionale (Cass. civ. n. 4915/1999; n. 10898/2002; n. 10702/2005; n. 12386/2006).

Alla luce di tali osservazioni e venendo, così, al caso di specie, il Collegio non può che convenire sul fatto che l'impiego del contributo risulti connotato da un parziale sviamento dal pubblico interesse con riguardo all'indicatore occupazionale e che pertanto la domanda attrice possa essere solo parzialmente accolta.

In proposito occorre considerare, come già questa Sezione ha avuto modo di precisare (sent. N. 241/2017) seguendo il conforme orientamento delle sezioni di appello (sez. I centr. n. 207 del 2017; n. 243 del 2017) , che l'obbligo di incremento occupazionale assunto dalla società nei confronti della regione era frazionabile, considerata la natura della prestazione che la prima doveva rendere, cioè l'inserimento o il reinserimento, per un periodo limitato , di un predeterminato numero di soggetti nel mondo del lavoro. Perciò,

l'interesse pubblico poteva ritenersi soddisfatto anche sono in parte, nel caso in cui solo riguardo ad una quota del periodo di mantenimento dell'impiego occupazionale fossero stati rispettati gli obblighi convenzionali con la regione. Interesse pubblico che, deve ritenersi, sia indirizzato con prevalenza a consentire l'inserimento nel mondo del lavoro di un certo numero di lavoratori svantaggiati e non tanto a garantire la permanenza in servizio per l'intero triennio dei *medesimi* lavoratori nominativamente individuati.

D'altra parte, ciò trova conferma nell'atto di adesione e d'obbligo sottoscritto con la Regione Calabria dalla società.

Dall'esame dei documenti acquisiti all'esito dell'istruttoria disposta dalla Procura regionale, emerge che con l'atto di adesione ed obbligo sottoscritto il 17 novembre 2008, n. 3030 di rep., la ditta beneficiaria si impegnava, in persona del suo legale rappresentante, ad assumere 13 lavoratori ed a mantenerli in servizio per la durata minima di 36 mesi; la ditta altresì si obbligava a restituire la parte del contributo che non avrebbe effettivamente a questo fine utilizzato.

Ora, dai riscontri compiuti sulla posizione di ciascun lavoratore e alla luce dei documenti all'uopo acquisiti, risulta che per nessuno dei 13 dipendenti assunti il 21 maggio 2009 è stato rispettato l'obbligo di mantenimento in servizio per la predetta durata minima di 36 mesi.

In particolare, stando a quanto riportato nella informativa di danno e nell'atto citazione, nonché tenendo conto del fatto che, come già accennato in narrativa, per sette dei tredici lavoratori assunti, i sig.ri Cutri Antonio Salvatore, Cutri Rocco, Morabito Francesco, Misiti

Albino, Politano Rocco, Pronesti Giovanni, Cordi Antonio, il rapporto lavorativo era stato avviato con contratto a tempo determinato per poi essere trasformato a tempo indeterminato, sicché sembra equo al Collegio considerare anche le mensilità di impiego svolte *ab initio* (ossia quelle in cui il lavoratore era impiegato a tempo determinato, posto che l'assunzione era stata effettuata in funzione del contributo assegnato) si ha che delle 468 mensilità (13 assunti X 72 mesi) che in base all'atto di adesione ed obbligo avrebbero rappresentato la durata minima dell'attività lavorativa per tutte le maestranze assunte, ovviamente includendo, ai lavoratori precedentemente citati, anche coloro da subito erano stati assunti a tempo indeterminato, ossia i sig.ri Viola Rocco, Militano Antonino, Pochi Pasquale, Vecchio Giuseppe, Raso Francesco e Zungri Maria Antonia, considerate le mensilità mancanti al compimento del termine minimo, 36 mesi, per ciascun dipendente, risultano nel complesso "lavorate" solo 351 mensilità.

Conseguentemente, rapportando le settimane di effettiva assunzione al finanziamento di euro 56.277,00 a tal fine ottenuto, e tenuto conto che la retribuzione mensile media ammonta ad euro 120,25 si ha che l'impiego del denaro erogato può ritenersi utile e conforme al programma ma per il solo importo di euro 42.207,75, mentre per la differenza, euro 14.069,25, non può che intravedersi un danno riconducibile alla mancata restituzione di una cifra equivalente, restituzione che allo stato la ditta beneficiaria non ha certo provato di avere effettuato in favore dell'ente erogatore.

III. Quanto al danno postulato per il mancato adempimento dell'obbligo di formazione, ritiene il Collegio di dover disattendere la domanda.

A tal proposito, pur in considerazione della giurisprudenza con la quale questa Sezione, in accoglimento di precedenti citazioni, ha valorizzato il dato costituito dall'assenza di elementi idonei a dimostrare l'espletamento di una attività formativa svolta con l'impiego di soggetti all'uopo preposti e con l'ausilio di materiale didattico, si da pronunciarsi per la condanna tutte le volte in cui non fosse stato possibile riscontrare elementi che, quantomeno sul piano indiziario, avessero fornito la dimostrazione di una spesa in tal senso sostenuta da parte del soggetto beneficiario del contributo, per il caso di specie ritiene necessario di dover discostarsi da tale impostazione.

All'uopo ritiene di dover appuntare l'attenzione sul fatto che, a ben guardare, l'art. 3 dell'atto di adesione sottoscritto dal beneficiario, nel delineare gli interventi ritenuti necessari affinché il contributo potesse ritenersi utilmente impiegato in conformità all'interesse pubblico perseguito, a proposito dell'obbligo di formazione ha previsto, lett. b), l'obbligo di *“attivare la dote formativa per l'adattamento delle competenze qualora il lavoratore beneficiario non ne abbia già usufruito nell'ambito del proprio piano d'azione individuale”*.

Tale essendo il dovere di servizio delineato a carico del soggetto attuatore e costituendo esso il parametro su cui misurare la correttezza comportamentale a questo riguardo dovuta, ritiene il Collegio di poter considerare adempiuto l'obbligo di formazione tutte



le volte in cui tale attività sia stata condotta all'interno dell'azienda, il che non può che avvenire nell'ordinarietà dei casi, mediante cioè l'affiancamento del lavoratore neo assunto da un altro soggetto già professionalmente formato.

Affiancamento e attività di istruzione interna all'azienda che, nel caso di specie, sembra essere stata peraltro espressamente praticata, come appunto dimostrano la maggior parte delle dichiarazioni rese dai lavoratori e raccolte dalla Guardia di Finanza in altrettanti verbali di sommarie informazioni (pag. 6 e 7 atto di citazione).

Né varrebbe al contrario considerare che per tale tipologia di finanziamenti il contributo sia connotato da una espressa destinazione di scopo, quella appunto dell'attività formativa, in primo luogo perché alla luce di quanto poc'anzi osservato con riferimento all'obbligo di servizio delineato dall'atto di adesione, non sembra che tale finalizzazione presupponga e richieda il ricorso a formatori esterni con le conseguenze di spesa da ciò derivanti, e in secondo luogo perché, comunque, l'attività di affiancamento svolta all'interno dell'azienda inevitabilmente comporta per quest'ultima un onere finanziario costituito dal numero delle ore-lavoro che il soggetto formatore deve necessariamente sottrarre all'attività produttiva per impiegarle in favore del lavoratore affiancato.

Alla luce delle suesposte considerazioni, la domanda erariale deve essere accolta limitatamente all'importo di euro 14.069,25, con spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza nella misura di seguito statuita.

**P.Q.M.**

La Sezione, definitivamente pronunciando,

**ACCOGLIE**

In misura parziale l'atto di citazione e per l'effetto condanna **la società "Soleradiatori srl", in solido con il suo legale rappresentante, sig. Larocca Domenico**, al pagamento di **euro 14.069,25** in favore della **Regione Calabria, oltre a rivalutazione monetaria dalla data del danno (pagamento del contributo) e interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza.**

**RESPINGE**

L'atto di citazione per il restante capo di domanda concernente il mancato adempimento dell'obbligo di formazione.

Alla soccombenza segue la condanna al pagamento delle spese di giudizio che sino alla pubblicazione della presente sentenza si liquidano in euro\*500,86\*\*cinquecento/86\*.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Catanzaro il 14 marzo 2018

**IL GIUDICE ESTENSORE**

**f.to Domenico Guzzi**

**IL PRESIDENTE**

**f.to Rita Loreto**

Depositata in Segreteria il 23/05/2018

Il Funzionario

f.to Dott.ssa Stefania Vasapollo